

Cass. pen. Sez. I, (ud. 12-11-2002) 20-03-2003, n. 12992

La Corte Suprema di Cassazione

Sezione I Penale

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. Alfredo TERESI - Presidente

Dott. Severo CHIEFFI - Consigliere

Dott. Paolo BARDOVAGNI - Consigliere

Dott. Giovanni SILVESTRI - Consigliere

Dott. Umberto GIORDANO - Consigliere

ha pronunciato la seguente

Sentenza

sul ricorso proposto da:

1) Z.Y. (alias), n. il 5 dicembre 1975

2) W.B. (alias), n. il 16 luglio 1977

3) J.X. (alias), n. il 26 luglio 1973

4) Z.R.B., n. l'8 ottobre 1972

avverso sentenza dell'8 gennaio 2002

Corte Appello di Brescia

visti gli atti, la sentenza ed il procedimento

udita in pubblica udienza la relazione fatta dal Consigliere Bardovagni Paolo

Udito il Pubblico Ministero in persona del dott. Vittorio Meloni

che ha concluso per il rigetto del ricorso

Non comparsi i difensori.

Svolgimento del processo

Con la sentenza in epigrafe è stata confermata la condanna inflitta il 28 marzo 2001, con rito abbreviato, dal G.I.P. del Tribunale di Brescia ai cittadini cinesi Z.Y., W.B., J.X. e Z.R.B., imputati,

con altri connazionali, di concorso nel sequestro di D.X.M. a scopo di estorsione, nonché di altri reati connessi. Il giudice di appello respingeva l'eccezione di nullità del giudizio per omesso avviso dell'udienza preliminare al difensore di W.B., posto che il difensore fiduciario, Avv. E.P., aveva ricevuto la comunicazione, anche se erroneamente indirizzatagli quale difensore di altro imputato; all'udienza fissata era stato presente un sostituto e ciò aveva dato luogo a regolare costituzione del rapporto processuale e sanato ogni eventuale vizio.

Veniva disatteso il motivo di appello di Z.R.B. volto ad escludere l'elemento soggettivo del reato o, in subordine, a qualificare come di minima rilevanza il proprio contributo; l'imputato, infatti, non si era limitato a scortare a piedi la persona sequestrata in occasione di un trasferimento ad altro nascondiglio (l'atteggiamento passivo della vittima nell'occasione era indicativo del suo terrore, ben percepibile agli accompagnatori, nei loro confronti) ma era stato anche presente nell'immobile in cui si era svolta l'ultima fase della condotta criminosa ed era avvenuta la liberazione dell'ostaggio ad opera dei Carabinieri.

La somma richiesta per la liberazione costituiva il compenso preteso per l'introduzione clandestina nel territorio dello Stato; in proposito viene disatteso l'orientamento giurisprudenziale secondo cui sarebbe configurabile sequestro di persona ex art. 605 c.p., e non ex art. 630 c.p., quando la privazione della libertà sia direttamente collegabile ad una causa negoziale preesistente - lecita o illecita - che non consentirebbe di configurare la controprestazione come "prezzo della liberazione". Al contrario, secondo il giudice di appello, è sufficiente la pretesa di corrispettivo in rapporto causale con la riconsegna dell'ostaggio per realizzare il sinallagma previsto dall'art. 630 c.p., restando poi da qualificare il vantaggio che derivi da un eventuale rapporto pregresso come giusto o ingiusto.

Gli imputati hanno proposto ricorsi per cassazione.

Tutti denunciano l'erronea applicazione dell'art. 630 c.p., in quanto la condotta loro ascritta, secondo l'orientamento giurisprudenziale largamente prevalente sopra menzionato, dovrebbe essere qualificata ex art. 605 c.p.; con il ricorso di W.B. viene sollecitata la rimessione della questione alle Sezioni Unite.

Il gravame del W.B. ripropone inoltre l'eccezione di nullità del giudizio per omesso od irrituale avviso dell'udienza preliminare al difensore; evidenza che non esiste alcun atto formale di designazione ex art. 102 c.p.p., da parte del difensore fiduciario, del sostituto intervenuto in prima udienza, onde questi deve intendersi nominato d'ufficio ex art. 97 c.p.p., comma 4; conseguentemente, la sua partecipazione all'udienza non può avere l'efficacia sanante attribuita dal giudice "a quo".

Il ricorso di Z.R.B. denuncia altresì difetto di motivazione in relazione all'elemento soggettivo del reato, poiché la sentenza impugnata non aveva espresso alcun argomento a proposito del dolo specifico che connota il reato ascrittogli, ma si era limitata a rilevare le condizioni di soggezione psicologica della vittima.

Analogo vizio motivazionale viene dedotto a proposito del diniego dell'attenuante di cui all'art. 114 c.p., non sorretto da una disamina dell'efficacia causale della condotta e dal raffronto con i contributi degli altri correi.

Motivi della decisione

Il comune motivo di ricorso concernente la qualificazione del fatto è infondato. Va ricordato che il maggioritario orientamento giurisprudenziale - secondo il quale il delitto di sequestro di persona a scopo di estorsione non è configurabile, e vanno invece applicate le norme incriminatrici degli artt. 605 e 628 c.p., quando il sequestro e la pretesa di prestazione economica sono direttamente collegabili ad una precedente causa, ancorché illecita - presuppone appunto che il detto collegamento sussista, e non sia semplicemente e pretestuosamente prospettato come mezzo per influire sulla vittima o preconstituire una scusa.

Ora, nel caso di specie il fatto contestato e ritenuto - come descritto nell'intestazione, che forma parte integrante della sentenza - consiste nell'aver preteso, "come prezzo della liberazione", la "somma inizialmente richiesta al marito della sequestrata Y.L.P. pari a lire 30.000.000, successivamente ridotta a 7 milioni di lire ed infine a 6 milioni". È di per sé evidente che tale pretesa non era riconducibile al compenso "dovuto" per la già prestata attività di favoreggiamento dell'immigrazione clandestina, non potendo ragionevolmente un credito essere decurtato dell'80% per agevolare il debitore riluttante proprio al momento in cui si usano mezzi estremi per farlo valere; e ciò anche senza considerare che un pagamento in corrispettivo di attività come l'introduzione illegale in altro paese, implicante spese e rischi, viene normalmente effettuato in anticipo, e non sono state dedotte circostanze tali da richiedere prestazioni od esborsi aggiuntivi imprevisi.

Significative sono del resto le risultanze delle intercettazioni citate proprio nel ricorso di Z.Y.: "(Y.): ha già finito di pagare mia moglie ha pagato 10.000 io ho finito di pagare, quei soldi li ho fatti arrivare in Russia, in Russia ha già pagato 30.000 pezzi, io in Russia ho già pagato 35.000, in Cina a Pachino ho dato 70/75.000". Ne emerge chiaramente che l'ulteriore somma pretesa - e sostanziosamente ridotta di fronte alla resistenza della vittima - è solo apparentemente e pretestuosamente collegata alla prestazione illecita, mentre costituisce in realtà un gratuito taglieggiamento, successivo e non legato ad essa da un rapporto di tipo negoziale, nei confronti dell'immigrato in posizione irregolare e dei suoi familiari. I ricorsi vanno perciò sul punto respinti, non essendo applicabile alla fattispecie il principio di diritto invocato dai ricorrenti.

Infondata è l'eccezione in rito sollevata da W.B.

Va al proposito osservato che l'avviso per l'udienza preliminare del 9 marzo 2001 fu comunicato al difensore fiduciario Avv. P., pur se questi era erroneamente indicato come difensore di un coimputato. Fu presente altro difensore (Avv. B.) indicato a verbale come sostituto. L'udienza fu rinviata a data fissa (28 marzo 2001) per irregolarità concernente la costituzione di altro imputato. In tale occasione, a quanto si apprende dallo stesso ricorso, l'Avv. P. "avendo avuto notizia che il 28 marzo 2001 si sarebbe celebrata l'udienza preliminare ha provveduto, per mezzo di un collega, a depositare in udienza una memoria". Ne segue che - se pure, come affermato, il sostituto nominato il 9 marzo 2001 fosse stato nominato d'ufficio, e non delegato ex art. 102 c.p.p. - il difensore fiduciario ebbe comunque notizia del differimento e, ciò che più rileva, inviò alla nuova udienza un collega incaricato di sollevare espressamente, con la memoria menzionata, un'eccezione di nullità del procedimento per irregolarità degli avvisi; dunque, il 28 marzo 2001 egli fu presente "in limine" con un proprio sostituto, e ciò sana ogni nullità pregressa; né rileva che il G.U.P., dopo avere deciso sull'eccezione, abbia poi provveduto "ex officio" a nuova sostituzione. Altra questione sollevata con il ricorso riguarda l'eccessiva brevità del termine "ad horas" concesso a quest'ultimo difensore; trattasi, peraltro, di nullità a regime intermedio (cfr. Cass., Sez. V, 14 febbraio/24 maggio 2002, A.; 7 marzo/22 aprile 2002, B.) non tempestivamente dedotta ex art. 182 c.p.p., comma 2.

Quanto al ricorso di Z.R.B., la sussistenza del dolo specifico richiesta dalla norma incriminatrice è stata - contrariamente a quanto affermato - ragionevolmente desunta nella sentenza impugnata da

indici esteriori valutati alla luce della massime di esperienza; metodo corretto e, in mancanza di esplicite ammissioni, necessario quando debba essere valutato un dato attinente all'interiorità psichica del soggetto, in sé non direttamente esplorabile. Infatti, non merita censura sul piano logico la congiunta considerazione, a tal fine, della presenza dell'imputato nell'immobile ove era custodita la sequestrata, del ruolo di accompagnatore assunto nel finale trasferimento di lei - che presuppone un rapporto fiduciario con i correi - e del timore nell'occasione nutrito dalla vittima.

La doglianza relativa all'invocata attenuante della minima partecipazione al fatto è preclusa, in quanto è stata contestata e riconosciuta - senza censure sul punto - l'aggravante del numero dei concorrenti (art. 112 c.p., n. 1) e questa esclude l'applicabilità dell'attenuante in parola, per espressa previsione del comma 2 dell'art. 114 c.p.

I ricorsi vanno perciò respinti.

P.Q.M.

La Corte Suprema di Cassazione, Prima Sezione Penale, rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento in solido delle spese processuali.

Così deciso in Roma, il 12 novembre 2002.

DEPOSITATA IN CANCELLERIA IL 20 MAR. 2003